



**CIRCOLARE INFORMATIVA  
LUGLIO 2008**

**Data: 04/08/2008**

**PROROGA DEI VERSAMENTI DI AGOSTO**

E' in pubblicazione sulla G.U. la consueta proroga dei versamenti di Agosto scadenti dal 01 agosto al 20 agosto con possibilità di versamento il 20 agosto 2008 senza alcuna maggiorazione.  
La proroga rileva anche per gli adempimenti fiscali mensili tra i quali ricordiamo l'invio delle Dichiarazioni di intento ricevute nel mese di Luglio 2008.

**REDDITO DI LAVORO AUTONOMO – RILEVANZA PLUSVALENZE/MINUSVALENZE**

La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 310/E del 21/07/2008 ha chiarito che la portata della norma che estende anche ai titolari di reddito di impresa la rilevanza delle plusvalenze o minusvalenze in caso di cessione di beni mobili strumentali è da circoscrivere ai beni mobili acquisiti dopo il 04 luglio 2006.  
Pertanto le plusvalenze o minusvalenze realizzate a seguito cessione a titolo oneroso; risarcimento, anche in forma assicurativa, per perdita o danneggiamento; destinazione al consumo personale o familiare (autoconsumo) di beni mobili strumentali acquistati anteriormente al 04 luglio 2006 non rilevano ai fini della determinazione del reddito relativo.

**REDDITO D'IMPRESA – ACCANTONAMENTI PER TFM**

La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 211/E del 22/05/2008 ha specificato che gli accantonamenti per il trattamento di fine mandato (TFM) degli amministratori possono essere **dedotti dal reddito d'impresa**, ai sensi dell'art. 105, D.P.R. n. 917/1986, secondo il criterio di competenza, a **condizione** che il diritto all'indennità risulti da **atto di data certa anteriore** all'inizio del rapporto. Trattasi di interpretazione giuridica molto discussa ed apparentemente priva di fondamento.

**ACCERTAMENTO: INDAGINI BANCARIE ED INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA**

La recente Sentenza della Corte di Cassazione n. 11750 del 12/05/2008 stabilisce che l'Amministrazione finanziaria - a favore della quale è stabilita la presunzione legale *ex art. 32, comma 1, D.P.R. n. 600/1973* - è dispensata dal dover fornire «qualunque» prova della sua pretesa: l'Ufficio accertatore non è tenuto ad esporre nessun ulteriore indizio, allorché disponga di dati relativi a movimenti di denaro su **conti correnti bancari** del contribuente.

**RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E DEI TERRENI EDIFICABILI**

È stata prorogata al 31.10.2008 la scadenza per rivalutare il costo di acquisto di partecipazioni non quotate, nonché dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2008.

**ACCERTAMENTO**

Con una sentenza della Corte di cassazione è stato recentemente chiarito che l'accertamento induttivo, determinato in ipotesi di complessiva inattendibilità della contabilità, che autorizza l'Ufficio al ricorso di presunzioni semplici, costituisce per lo stesso una **facoltà** tesa ad agevolare l'attività accertativa. **Quindi non essendo un obbligo non è di per sé escluso che l'Ufficio possa comunque, in caso di**

**RIPRODUZIONE VIETATA**

Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544  
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com



**contabilità inattendibile, effettuare una valutazione analitica dei dati emergenti dalle scritture contabili.**

### **IRAP – ASSOGGETTABILITA' ALL'IMPOSTA ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI**

**L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 45/E del 13 giugno scorso recante "IRAP - assoggettabilità all'imposta degli esercenti arti e professioni - giurisprudenza della Corte di cassazione - istruzioni operative", fa il punto sull'Irap dei professionisti precisando che il presupposto indispensabile per l'applicazione dell'imposta è l'autonoma organizzazione e che la sua assenza può essere fatta valere nel ricorso precisando però che l'onere della prova grava sul contribuente.**

Nelle conclusioni l'Agenzia delle Entrate, prendendo atto dell'orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione (requisito dell'autonoma organizzazione, ossia come attività svolta al di fuori del controllo e delle direttive altrui), precisa che non è ulteriormente sostenibile la tesi interpretativa dell'assoggettamento generalizzato ad IRAP degli esercenti arti e professioni e che si intendono, quindi, superate le istruzioni precedentemente fornite in contrasto con l'orientamento della Suprema Corte.

Ricordando che le sentenze della Corte di Cassazione del 2007 e del 2008, puntualizzano, in definitiva che "Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi", l'Agenzia delle Entrate, al paragrafo 5.4 della circolare in argomento, definisce gli elementi che individuano l'autonoma organizzazione ed, in particolare, fa riferimento:

- ⇒ all'impiego, in modo non occasionale, di lavoratori dipendenti o collaboratori;
- ⇒ all'utilizzo di beni strumentali che, per quantità o valore, eccedono oggettivamente le necessità minime per l'esercizio dell'attività, anche non acquisiti direttamente, ma forniti da terzi a qualunque titolo;
- ⇒ alla disponibilità di uno studio.

### **DETRAZIONI IRPEF 55%: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire un caso particolare che riguarda le **spese sostenute per realizzare un impianto fotovoltaico integrato nel tetto (pannelli Fotovoltanici)**. L'installazione di impianti fotovoltaici così come gli interventi per il risparmio energetico anche se entrambi di interesse per il settore energetico, perseguono finalità diverse in quanto l'una, mediante l'erogazione della tariffa incentivante (avente la natura di contributo a fondo perduto), favorisce la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia da fonte rinnovabile, l'altra, mediante il riconoscimento di una detrazione d'imposta per le spese di riqualificazione degli edifici, favorisce il contenimento dei consumi.

I differenti ambiti nei quali operano le due agevolazioni, ovvero quello della produzione e quello del consumo di energia, fanno sì che esse non possano trovare applicazione in relazione al medesimo intervento essendo incompatibili sotto l'aspetto tecnico prima ancora che giuridico. **Quindi le spese sostenute per la realizzazione dei pannelli fotovoltaici, finalizzati alla produzione di energia elettrica e non alla riduzione del consumo per il riscaldamento invernale, non possono assumere rilievo ai fini della applicazione della detrazione d'imposta del 55%, consentita in relazione agli interventi di risparmio energetico.** Inoltre nel caso degli impianti fotovoltaici, attraverso la tariffa incentivante, l'investimento iniziale viene recuperato nel tempo mediante la produzione di energia e, pertanto, il contribuente che volesse beneficiare di tale incentivo non si troverebbe nella condizione di aver sostenuto l'onere sul quale far valere la detrazione d'imposta.

### **AREA EDIFICABILE IN BASE AL PRG**

L'intervento normativo attuato con il D.L. n. 223/2006 (convertito nella legge n. 248/2006) ha introdotto una nuova nozione legale di area edificabile (peraltro, con norma interpretativa avente efficacia retroattiva) nel senso che **un'area è da considerare edificabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.** (Cassazione civile Sentenza, Sez.

**RIPRODUZIONE VIETATA**



Trib., 30/05/2008, n. 14507)

### **CONTABILITA DISTRUTTA: DETRAZIONE IVA LEGITTIMAMENTE DISCONOSCIUTA**

Quando l'Amministrazione finanziaria contesta al contribuente l'indebita detrazione di fatture perchè relative ad operazioni inesistenti, la prova della legittimità e della correttezza delle detrazioni IVA deve essere fornita dal contribuente con l'esibizione dei documenti contabili legittimanti. Nel caso in cui il contribuente non sia in grado di provare la fonte che legittima la detrazione (nella specie, la contabilità della società contribuente è stata distrutta), allora non è in grado di provare il fatto costitutivo del suo diritto, sicché legittimamente la detrazione non viene riconosciuta e si procede a recuperare a tassazione l'IVA detratta irrualmente. (Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 26/05/2008, n. 13482)

### **SLITTAMENTO DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL DELLA RICHIESTA DI DURC**

L' INPS con il Messaggio n. 11126 del 15 maggio 2008 ha comunicato che il termine ultimo per la **presentazione dell'autocertificazione SC37 (Durc interno)** è stato fissato al **30 settembre 2008**.

### **TESTO UNICO SULLA SICUREZZA**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30.04.2008 il Testo Unico in materia di **tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**, che riordina e armonizza la disciplina prevedendo:

- il 1 gennaio 2008 quale termine ultimo per la valutazione dei rischi;
- il Durc anche per i piccoli lavori;
- la formazione obbligatoria;
- il rappresentante dei lavoratori;
- l'inasprimento delle sanzioni;
- la valutazione e la prevenzione dei rischi per la salute psicologica dei dipendenti. (Tra i fattori di pericolo da considerare l'età del dipendente e il Paese di origine);
- la responsabilità del datore di lavoro anche in caso di affidamento a terzi dei compiti o dell'attività di prevenzione;
- il rafforzamento del ruolo del medico competente e della sorveglianza sanitaria, il quale deve essere in possesso dei titoli o requisiti previsti dalla normativa ed essere iscritto all'apposito elenco presso il Ministero della Salute;
- il divieto ad effettuare le visite mediche dal medico competente in fase pre-assuntiva, per l'accertamento dello stato di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Va sottolineato che il nuovo Testo unico sulla sicurezza è applicabile a tutti i lavoratori con esclusione soltanto degli "addetti ai servizi domestici e familiari" e a "tutti i settori di attività privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio". Ciò premesso, ribadiamo nuovamente l'invito a tutte Le Aziende clienti dello Studio a effettuare con il proprio responsabile della Sicurezza sui luoghi di lavoro una verifica della situazione degli adempimenti obbligatori previsti.

### **INFORTUNIO SUL LAVORO**

Il Ministero del Lavoro con circolare del 21 maggio 2008 ha reso noto che la comunicazione delle informazioni relative agli **infortuni sul lavoro** che implicino un'assenza dal lavoro superiore al giorno sarà obbligatoria unicamente dal 1 gennaio 2009 data in cui si pensa che saranno definite e rese pubbliche le regole di **funzionamento del SINP** - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (da utilizzare per le comunicazioni stesse) e adottato il regolamento che rivisita le modalità di **tenuta della documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro**. Tale comunicazione si è resa necessaria unicamente poiché una nota INAIL precedente aveva introdotto tale comunicazione obbligatoria a partire dalla data di entrata in vigore del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro avvenuta il 15 maggio 2008. Il Ministero ha chiarito inoltre che nulla è mutato rispetto agli altri adempimenti previsti ai fini assicurativi, relativi alla denuncia degli infortuni e all'obbligo di annotazione dell'evento sull'apposito registro.

### **RIPRODUZIONE VIETATA**



## **COMUNICAZIONI INAIL: TRASFERTE DA COMUNICARE ALL'INAIL SOLO SE CAMBIA IL RISCHIO**

L'INAIL, con nota del 22 maggio 2008 chiarisce che **i dati relativi ai lavoratori fuori sede devono essere trasmessi all'Istituto solo quando varia il rischio assicurato**. In base all'art. 12 del DPR n. 1124/65 i datori di lavoro devono denunciare all'Istituto assicuratore solamente le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione. Tali comunicazioni obbligatorie non si rilevano nell'ambito della trasferta il cui rischio è proprio della mansione e della lavorazione assicurata. L'INAIL ha pertanto circoscritto l'adempimento di comunicazione solo per i viaggi e alle missioni che possono causare infortuni non coperti.

## **DETAZZAZIONE DEGLI STRAORDINARI**

L'art. 2 D.L. 93/2008 introduce in via sperimentale e per il solo settore privato una **tassazione agevolata** delle somme:

- per prestazioni di lavoro straordinario (compreso il lavoro supplementare);
- per prestazioni supplementari o rese in funzione di clausole elastiche effettuate con riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto;
- correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, innovazione, efficienza organizzativa.

Possono accedere all'agevolazione solo quei lavoratori che nell'anno precedente, quindi nel 2007, hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a euro 30.000,00.

Il bonus si applicherà alle prestazioni di lavoro rese dal 1.07.2008 al 31.12.2008,

Il limite massimo di 3.000 euro che può essere assoggettato all'imposta sostitutiva deve considerarsi al lordo dell'imposta sostitutiva, ma al netto dei contributi posti a carico del lavoratore, ed è riferito alle sole somme erogate in denaro.

Poiché la disposizione è operativa dal 1.07.2008, il sostituto di imposta è tenuto a darvi concreta applicazione, salvo apportare gli opportuni aggiustamenti in occasione del conguaglio.

## **APPALTO E SUBAPPALTO: ABROGATO IL DECRETO SULLA RESPONSABILITA' SOLIDALE**

Il Consiglio dei Ministri con seduta del 30 maggio 2008 **ha approvato un provvedimento che stabilisce l'abrogazione** del Decreto n. 74 del 25 febbraio 2008 (**responsabilità solidale in caso di appalto**) attuativo dell'articolo 35 commi da 28 e 34 della Legge n. 248/2006 e dei relativi adempimenti in esso contenuti.

Con tale Decreto il Legislatore aveva cercato di burocratizzare il sistema affinché il soggetto Appaltatore potesse accertarsi che il soggetto Subappaltatore avesse provveduto al versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture di servizi. Rimane tuttavia in vigore la responsabilità solidale dell'articolo 29, comma 2 del Decreto Legislativo n. 276/2003 che l'Appaltatore ha nei confronti dell'Appaltante.

## **ISCRIZIONE PREVIDENZIALE DEL SOCIO DI SRL**

La Corte di Cassazione con sentenza n. 13215 del 2008 ha chiarito la regola secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese, varie attività assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi **dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente**, si applica anche al socio di Srl che eserciti attività commerciale nell'ambito della società e contemporaneamente attività di amministratore unico. In questo caso, la scelta dell'iscrizione spetta all'Inps secondo il carattere della prevalenza, con applicazione della contribuzione sui redditi prodotti con le varie attività autonome contemporanee.

## **POSSIBILITÀ DI CUMULO PENSIONE-REDDITO**

**RIPRODUZIONE VIETATA**



Con l'art. 19 del D.L. n. 112 del 2008 il Legislatore ha deciso di introdurre dal 01.01.2009 la possibilità di **cumulare l'assegno pensionistico di anzianità con qualsiasi reddito di lavoro**. Tutto ciò per facilitare l'emersione dei pensionati che svolgono un'attività lavorativa non in regola. La piena cumulabilità sarà estesa ai trattamenti anticipati e di vecchiaia liquidati nel sistema contributivo, e scatterà dal 01.01.2009 anche per le pensioni con decorrenza anteriore a tale data.

#### **CASSETTO PREVIDENZIALE**

L'Inps con messaggio 14521 del 2008 ha reso noto **l'allargamento del cassetto previdenziale telematico** messo a disposizione delle aziende, le quali d'ora in poi possono verificare direttamente la propria regolarità contributiva ai fini del rilascio del Durc, il documento necessario per fruire dei benefici normativi e contributivi. Le funzionalità aggiunte del cassetto consentono alle imprese di accedere e di consultare in modalità self-service le irregolarità contributive risultanti sugli archivi dell'Istituto.

#### **LIBRO UNICO DEL LAVORO**

Il Ministero del Lavoro con nota del 2.07.2008 fornisce chiarimenti in merito alle disposizioni contenute nel D.L. 112/2008, che ha introdotto, in **sostituzione dei libri paga e matricola**, il libro unico del lavoro; in esso i datori di lavoro privati, con esclusione di quelli domestici, devono iscrivere i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione, nonché devono annotare per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo, tutti i dati relativi agli stessi, già oggetto di registrazione nei previgenti libri obbligatori. Fino all'entrata in vigore del libro unico, prevista a partire dal 1 gennaio 2009, il Ministero chiarisce che continua a trovare applicazione l'attuale disciplina in materia di libri paga e matricola.

#### **ASSOGGETTAMENTO DELLA TRASFERTA NEL SETTORE EDILIZIA E METALMECCANICA**

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con nota n. 25/I/0008287 del 20 giugno 2008, ha chiarito l'**istituto giuridico della trasferta nel settore edile e metalmeccanico (art. 51 del Tuir)**. Differente è l'assoggettamento se l'indennità di trasferta viene corrisposta per trasferte "occasionalì" o per i così detti lavoratori "trasferisti". Nel caso di trasferte "occasionalì" se l'indennità si riferisce a trasferte al di fuori dell'ambito comunale è prevista una totale esenzione (entro i limiti giornalieri), mentre se si riferisce a trasferte effettuate entro il confine comunale è prevista un'imponibilità totale (con esclusione dei rimborsi spese di trasporto documentati dal vettore). Nel caso di indennità di trasferta per i così detti lavoratori "trasferisti" (lavoratori che sono tenuti per contratto all'espletamento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili) l'imponibilità è pari al 50%.

#### **MANOVRA D'ESTATE**

Di seguito si riportano in sunto e maggiori novità in tema di imposte dirette ed indirette introdotte dal DL 112 del 25 giugno 2008.

#### **NOVITÀ IN TEMA DI IRPEF**

##### **ESENZIONE DELLE PLUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI REINVESTITE**

E' stata prevista una disposizione agevolativa finalizzata al reinvestimento delle plusvalenze realizzate a seguito della cessione di quote di partecipazione da parte dei soggetti IRPEF non imprenditori (persone fisiche, società semplici, ecc.). L'agevolazione consiste nella detassazione totale di tali plusvalenze, nel momento in cui:

- ⇒ vengano cedute le partecipazioni in società di persone (escluse le società semplici) o di capitali detenute da almeno tre anni e relative a società costituite da non più di sette anni;
- ⇒ le plusvalenze siano reinvestite, entro il biennio successivo, in azioni o quote di società che svolgono la stessa attività di quella esercitata dalla società le cui partecipazioni sono state cedute e che sono state costituite da non più di tre anni.

L'agevolazione compete, ad esempio, se una persona fisica cede nel settembre 2008 una partecipazione posseduta dal 2004 relativa ad una società costituita nel 2003, e reinveste le plusvalenze acquisendo una nuova partecipazione nel corso del 2009, relativa ad una società costituita nel 2008 che svolge la stessa

**RIPRODUZIONE VIETATA**



attività di quella ceduta.

L'ammontare massimo della plusvalenza esente è quantificato nel quintuplo del costo sostenuto dalla società ceduta per l'acquisizione di beni materiali diversi dagli immobili, di beni immateriali o di spese di ricerca nei cinque anni antecedenti alla cessione.

#### **ABOLIZIONE DEL REGIME AGEVOLATO PER LE "STOCK OPTION"**

E' stata abrogata la lett. g bis) dell'art. 51 c. 2 del TUIR, che prevedeva, al ricorrere di determinate condizioni, l'esclusione da IRPEF e, conseguentemente, da imposizione contributiva, delle assegnazioni di azioni ai dipendenti (c.d. "stock option"). L'abolizione del regime agevolato si applica alle azioni assegnate ai dipendenti o amministratori a decorrere dal 25.6.2008, quindi anche in relazione a piani di "stock option" deliberati in precedenza.

Resta fermo, invece, il regime agevolato previsto per le azioni offerte alla generalità dei dipendenti (c.d. "piani di azionariato popolare"), per un valore non superiore a 2.065,83 euro l'anno.

### **NOVITÀ IN TEMA DI IRES**

#### **AUMENTO ALIQUOTA IRES AL 33% PER I SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE ENERGETICO**

Nei confronti dei soggetti operanti nel settore energetico, l'aliquota IRES del 27,5%, prevista dalla legge Finanziaria 2008, si applica con un'addizionale di 5,5 punti percentuali. Per tali soggetti, quindi, viene di fatto ripristinata la precedente aliquota IRES del 33%. Tale aumento si applica ai soggetti che abbiano conseguito nel periodo d'imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano nei seguenti settori:

- ⇒ ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
- ⇒ raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
- ⇒ produzione o commercializzazione di energia elettrica.

La modifica in argomento si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 25.6.2008 (2008, per i soggetti "solari").

#### **VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE DELLE IMPRESE PETROLIFERE**

Per le imprese operanti nel settore petrolifero, il DL 112/2008 prevede particolari criteri di valutazione delle rimanenze finali:

- ⇒ dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa (c.d. "beni merce");
- ⇒ delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, ad esclusione dei beni strumentali.

#### **Imprese interessate**

La nuova disciplina si applica alle imprese il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore (5.164.569,00 euro), esercenti le attività di:

- ⇒ ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
- ⇒ raffinazione di petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale.

#### **Criteri di valutazione ammessi**

Fiscalmente, indipendentemente dai criteri adottati dal punto di vista civilistico-contabile, la valutazione delle suddette rimanenze finali è effettuata, in alternativa:

- ⇒ secondo il metodo della media ponderata;
- ⇒ secondo il metodo del FIFO.

#### **Decorrenza**

Le nuove disposizioni hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 25.6.2008 (2008, per i soggetti "solari").

#### **Imposta sostitutiva sul maggior valore delle rimanenze**

Sul maggior valore delle rimanenze finali che si determina per effetto della prima applicazione delle nuove disposizioni, è dovuta un'imposta sostitutiva dell'IRPEF/IRES e dell'IRAP con l'aliquota del 16%. Tale maggior valore, pertanto, non concorre alla formazione del reddito complessivo.

#### **Modalità di versamento dell'imposta sostitutiva**

**RIPRODUZIONE VIETATA**



L'imposta sostitutiva dovuta è versata, in alternativa, in un'unica soluzione ovvero, su opzione del contribuente, in tre rate di eguale importo.

#### **Termini di versamento dell'imposta sostitutiva**

In caso di versamento in un'unica soluzione, il pagamento avviene contestualmente a quello di versamento del saldo dell'IRPEF/IRES dovuta per l'esercizio 2008 (entro il 16.6.2009, ovvero entro il 16.7.2009 con la maggiorazione dello 0,4%). In caso di versamento rateale, le tre rate sono corrisposte contestualmente al saldo delle imposte sul reddito relative agli esercizi 2008, 2009 e 2010. Sulla seconda e terza rata maturano interessi al tasso annuo semplice del 3%.

#### **Riconoscimento dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva**

Il maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva si considera fiscalmente riconosciuto dall'esercizio 2009 (soggetti "solari").

#### **Effetti della svalutazione delle rimanenze**

Fino al 2011 (soggetti "solari"), le eventuali svalutazioni delle rimanenze, fino a concorrenza del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva, non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES e IRAP, ma determinano la riliquidazione della stessa imposta sostitutiva. In tal caso, l'importo corrispondente al 16% di tali svalutazioni è computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare. L'eccedenza è compensabile a valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell'IRPEF/IRES.

### **NOVITÀ IN TEMA DI IRAP**

Anche ai fini IRAP, il DL 112/2008 modifica i criteri di deducibilità degli interessi passivi in capo:

- ⇒ alle banche e agli altri enti e società finanziari (es. SICAV, società di gestione dei fondi comuni di investimento, ecc.);
- ⇒ alle c.d. "holding industriali" (che, ai fini IRES, restano invece escluse dalle suddette limitazioni);
- ⇒ alle imprese di assicurazione.

In particolare, viene stabilito che gli interessi passivi concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP in misura pari al 96% del loro ammontare. Gli stessi divengono pertanto in deducibili in misura pari al 4%.

#### **DECORRENZA E REGIME TRANSITORIO**

La nuova disciplina si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al 25.6.2008 (2008, per i soggetti "solari"). Tuttavia, per il primo periodo d'imposta (2008, per i soggetti "solari"), gli interessi passivi sono deducibili in misura pari al 97% del loro ammontare.

#### **ACCONTO IRAP 2008**

Nella determinazione dell'acconto IRAP dovuto per il periodo d'imposta 2008, in sede di versamento della seconda o unica rata, i predetti soggetti devono assumere, quale imposta dell'esercizio 2007 sulla quale commisurare l'acconto medesimo, quella che si sarebbe determinata applicando i nuovi limiti di deducibilità.

### **NOVITA' IN MATERIA DI IVA E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE**

#### **ABOLIZIONE DEGLI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI**

E' stato abolito sia l'obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori, sia il relativo regime sanzionatorio. Pertanto, risultano non punibili anche le violazioni commesse in passato.

### **MODIFICHE ALLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO**

Il DL 112/2008 ha modificato la disciplina prevista dal DLgs. 231/2007 entrata in vigore il 30.4.2008, in materia di:

- ⇒ limitazioni all'utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore;
- ⇒ assegni bancari e postali;
- ⇒ assegni circolari, vaglia postali e cambiari;
- ⇒ libretti di deposito bancari o postali al portatore.

### **RIPRODUZIONE VIETATA**



### **UTILIZZO DI DENARO CONTANTE E TITOLI AL PORTATORE**

E' stato elevato da 5.000,00 a 12.500,00 euro il limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore tra soggetti diversi e senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica o Poste Italiane spa.

### **ASSEGNI BANCARI E POSTALI**

E' stato elevato da 5.000,00 a 12.500,00 euro il limite a partire dal quale gli assegni bancari e postali devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

#### **Abolizione dell'indicazione del codice fiscale del girante**

E' stato, inoltre, abrogato l'obbligo di indicare, a pena di nullità, nella girata degli assegni trasferibili, di importo inferiore al suddetto limite, il codice fiscale del girante.

#### **Imposta di bollo**

Resta fermo l'obbligo di corrispondere, da parte del richiedente, per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera (trasferibile), la somma di 1,50 euro per imposta di bollo.

(Torna all'indice)

### **ASSEGNI CIRCOLARI, VAGLIA POSTALI E CAMBIARI**

E' stato elevato da 5.000,00 a 12.500,00 euro il limite entro il quale può essere richiesto, per iscritto, il rilascio di assegni circolari (nonché di vaglia postali e cambiari) senza la clausola di non trasferibilità.

#### **Abolizione dell'indicazione del codice fiscale del girante**

Anche in relazione a questi assegni è stato abrogato l'obbligo di indicare nella girata, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.

#### **Imposta di bollo**

Resta fermo l'obbligo di corrispondere, da parte del richiedente, per ciascun modulo di assegno circolare o vaglia postale o cambiario emesso in forma libera (trasferibile), la somma di 1,50 euro per imposta di bollo.

### **LIBRETTI AL PORTATORE**

E' stato elevato da 5.000,00 a 12.500,00 euro il limite entro il quale deve essere contenuto il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.

## **NOVITA' IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

### **ABOLIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' PER I PROFESSIONISTI**

Gli esercenti arti e professioni non sono più obbligati a:

- ⇒ tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse per effetto dell'attività professionale e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese;
- ⇒ riscuotere i compensi in denaro d'importo eccedente determinate soglie (1.000,00 euro fino al 30.6.2008) esclusivamente mediante assegni non trasferibili, bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico.

### **ADESIONE AI VERBALI DI CONSTATAZIONE**

Il DL 112/2008 ha introdotto una nuova forma di deflazione del contenzioso, simile, per certi versi, all'accertamento con adesione.

Viene infatti previsto che il contribuente possa aderire ai processi verbali di constatazione:

- ⇒ redatti dai verificatori al termine della verifica fiscale;
- ⇒ in materia di imposte sui redditi e di IVA.

La particolarità dell'istituto consiste nel fatto che le sanzioni previste per la procedura di accertamento con adesione (un quarto del minimo) vengono ridotte alla metà; **quindi, in ipotesi di adesione totale al processo verbale di constatazione, l'entità delle sanzioni sarà pari a un ottavo del minimo.**

A tali fini:

- ⇒ l'adesione del contribuente deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla data di notifica del verbale,

**RIPRODUZIONE VIETATA**



mediante comunicazione all'Ufficio delle Entrate e alla Guardia di Finanza;  
⇒ entro i 60 giorni successivi alla comunicazione da parte del contribuente, l'Ufficio deve notificare l'atto di definizione dell'accertamento.

L'adesione ai processi verbali di constatazione consente di definire le sole sanzioni amministrative, a differenza dell'accertamento con adesione, che consente anche la definizione delle imposte.

### **ABOLIZIONE DELLA GARANZIA PER LA RATEIZZAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO**

E' stato abolito l'obbligo di prestare garanzia (mediante fideiussione o ipoteca su beni immobili) in caso di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo di importo superiore a 50.000,00 euro.

Restano tuttavia valide le garanzie già prestate.

### **POTENZIAMENTO DELL'UTILIZZO DEL "REDDITOMETRO"**

Nell'ambito delle attività di verifica da svolgere nel triennio 2009 - 2011, è previsto un potenziamento dell'accertamento basato sul c.d. "redditometro".

In particolare, verranno sottoposti a controllo i contribuenti che non hanno indicato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta e per i quali sussistono elementi significativi di capacità contributiva.

### **CONTROLLI SULL'ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO**

Per potenziare il contrasto all'evasione fiscale, i Comuni devono confermare all'Agenzia delle Entrate, entro i sei mesi successivi alla richiesta dei contribuenti di iscrizione all'AIRE (Anagrafe italiani residenti all'estero), che il richiedente ha cessato di risiedere nel territorio nazionale.

Per il triennio successivo alla richiesta di iscrizione alla suddetta anagrafe, l'effettività della cessazione di residenza in Italia è sottoposta a vigilanza da parte dei Comuni e dell'Agenzia delle Entrate.

Tale vigilanza è svolta anche con riferimento alle persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione all'AIRE a partire dall'1.1.2006.

## **NOVITA' IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY**

### **SEMPLIFICAZIONI PER IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (DPS)**

Per i soggetti che trattano con strumenti elettronici soltanto dati personali "non sensibili" e gli unici dati "sensibili" sono costituiti dallo stato di salute o di malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi, **l'obbligo di redigere e aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza (DPS) è sostituito da un'autocertificazione** in cui si attesta di trattare tali dati "sensibili" in osservanza delle previste misure di sicurezza resa dal titolare del trattamento.

Viene inoltre stabilito che, con un successivo DM, saranno previste modalità semplificate di redazione del DPS per le correnti finalità amministrative e contabili.

Qualora il suddetto DM non venga adottato entro il termine previsto, la sostituzione del DPS con un'autocertificazione si applica a tutti i soggetti che trattano "dati sensibili":

- ⇒ con strumenti elettronici;
- ⇒ per le correnti finalità amministrative e contabili.

### **SEMPLIFICAZIONI PER LA NOTIFICAZIONE DEI TRATTAMENTI AL GARANTE**

La notificazione al Garante della privacy dei trattamenti di dati personali (ove prevista) deve essere trasmessa: attraverso il sito del Garante, in luogo della trasmissione telematica mediante firma digitale utilizzando l'apposito modello.

#### **Contenuto della notificazione**

La notificazione deve contenere soltanto le seguenti informazioni:

- ⇒ le coordinate identificative del titolare del trattamento ed, eventualmente, del suo rappresentante, nonché di un responsabile del trattamento se designato;
- ⇒ la o le finalità del trattamento;
- ⇒ una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;

**RIPRODUZIONE VIETATA**



- ⇒ i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;
- ⇒ i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
- ⇒ una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.

Il Garante provvederà ad adeguare il modello di notificazione alle nuove disposizioni.

### **CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARITA' DEGLI IMPIANTI DI EDIFICI**

E' stato abrogato l'art. 13 del DM 22.1.2008 n. 37 (c.d. "decreto impianti").

Pertanto, sebbene restino in vigore le nuove norme sulla conformità degli impianti degli edifici, vengono meno gli obblighi:

- ⇒ di conservare la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione relativo agli impianti;
- ⇒ di consegnare tale documentazione all'acquirente in caso di alienazione dell'immobile;
- ⇒ di consegnare copia della suddetta documentazione al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile (es. inquilino o comodatario);
- ⇒ per il venditore, di prestare, nell'atto di trasferimento, la garanzia in ordine alla conformità degli impianti alle norme vigenti in materia di sicurezza;
- ⇒ di allegare all'atto di trasferimento la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza degli impianti.

Per i contratti posti in essere dal 25.6.2008 non è quindi più necessario fornire la garanzia della conformità degli impianti, né la documentazione che la provi.

### **SCADENZE TERZO TRIMESTRE 2008**

<i>mercoledì 20 agosto</i>	<p><b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Liquidazione IVA riferita al mese di luglio e versamento dell'imposta dovuta;</li><li>· Liquidazione IVA riferita al secondo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).</li></ul> <p><b>IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO</b></p> <p>Presentazione, in via telematica, della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di luglio.</p> <p><b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b></p> <p>Versamento delle ritenute operate a luglio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).</p> <p><b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b></p> <p>Versamento delle ritenute operate a luglio relative a redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).</p> <p><b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b></p> <p>Versamento delle ritenute operate a luglio relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);</li><li>· utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li><li>· contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li></ul> <p><b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b></p> <p>Versamento delle ritenute (4%) operate a luglio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).</p>
----------------------------	--

**RIPRODUZIONE VIETATA**



	<p><b>INPS DIPENDENTI</b> Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di luglio.</p> <p><b>INPS GESTIONE SEPARATA</b> Versamento del contributo del 17% o 24,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a luglio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a luglio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 24,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p> <p><b>INPS CONTRIBUTI IVS</b> Versamento della seconda rata fissa per il 2008 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.</p> <p><b>MOD. UNICO 2008 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI</b> Versamento, <b>con la maggiorazione dello 0,40%</b>, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio, nel mese di giugno (entro il 29.6.2008) per particolari esigenze ex art. 2364 C.c.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· saldo IVA 2007 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);</li> <li>· IRES (saldo 2007 e primo acconto 2008);</li> <li>· IRAP (saldo 2007 e primo acconto 2008);</li> <li>· imposta sostitutiva 1% dovuta per l'affrancamento delle riserve di patrimonio da quadro EC (codice tributo 1122);</li> <li>· imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2007 (codice tributo 1123).</li> </ul> <p><b><i>N.B. Il termine del 18.8 (il 16.8 cade di sabato) potrebbe subire un ulteriore differimento a seguito della consueta "Proroga di Ferragosto", alla data attuale non ancora ufficializzata.</i></b></p>
<b><i>Mercoledì 20 agosto</i></b>	<p><b>ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI</b> Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al secondo trimestre.</p>
<b><i>Lunedì 1° settembre</i></b>	<p><b>INPS DIPENDENTI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Invio telematico del mod. DM 10/2 per le denunce contributive del mese di luglio;</li> <li>· Invio telematico del mod. EMens per le retribuzioni corrisposte nel mese di luglio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.</li> </ul>
<b><i>Sabato 6 settembre</i></b>	<p><b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b> Presentazione, anche via Internet utilizzando l'apposito software Intr@Web, degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione, relativi a luglio.</p>
<b><i>Martedì 16 settembre</i></b>	<p><b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE</b> Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell'imposta dovuta.</p> <p><b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b> Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).</p> <p><b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b> Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).</p> <p><b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b></p>

**RIPRODUZIONE VIETATA**



	<p>Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);</li><li>· utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li><li>· contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li></ul> <p><b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b></p> <p>Versamento delle ritenute (4%) operate ad agosto da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).</p> <p><b>INPS DIPENDENTI</b></p> <p>Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di agosto.</p> <p><b>INPS GESTIONE SEPARATA</b></p> <p>Versamento del contributo del 17% o 24,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad agosto a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti ad agosto agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 24,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p> <p><b>INPS AGRICOLTURA</b></p> <p>Versamento della seconda rata 2008 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).</p>
<b>Sabato 20 settembre</b>	<p><b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b></p> <p>Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione, relativi ad agosto.</p> <p>La presentazione può essere effettuata anche via Internet utilizzando l'apposito software <a href="mailto:Intr@Web">Intr@Web</a>.</p>
<b>Martedì 30 settembre</b>	<p><b>MOD. 730/2008 COMUNICAZIONE MINOR ACCONTO</b></p> <p>Richiesta al sostituto d'imposta di non effettuare o di calcolare in misura inferiore a quanto desumibile dal mod. 730-3/2008 la seconda o unica rata dell'acconto 2008.</p> <p><b>INPS DIPENDENTI</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Invio telematico del mod. DM 10/2 per le denunce contributive del mese di agosto;</li><li>· Invio telematico del mod. Emens per le retribuzioni corrisposte nel mese di agosto. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.</li></ul> <p><b>ESTROMISSIONE IMMOBILE STRUMENTALE</b></p> <p>Versamento della prima rata (40%) dell'imposta sostitutiva dovuta per l'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale ex art. 1, comma 37, Legge n. 244/2007 (codice tributo 1127).</p> <p>La seconda rata (30% + interessi 3% annuo) deve essere versata entro il 18.12.2008; la terza rata (30% + interessi 3% annuo) entro il 16.3.2009.</p> <p><b>MOD. UNICO 2008</b></p> <p>Termine (prorogato dal DL n. 97/2008) per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. UNICO 2008, relativo al 2007, di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.</p> <p><b>MOD. IVA/2008</b></p>

**RIPRODUZIONE VIETATA**



	<p>Termine (prorogato dal DL n. 97/2008) per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, della dichiarazione IVA relativa al 2007 in forma autonoma, ossia per i soggetti che non presentano la dichiarazione unificata.</p> <p><b>PARAMETRI ADEGUAMENTO</b> Versamento dell'IVA sui maggiori compensi/ricavi da parte dei soggetti che si adeguano ai parametri per il 2007 (codice tributo 6493).</p> <p><b>DICHIARAZIONE ICI</b> Presentazione della dichiarazione ICI relativa alle variazioni verificatesi nel 2007, nei casi in cui la stessa è richiesta (il Comune potrebbe aver deliberato un termine diverso).</p>
--	--

**RIPRODUZIONE VIETATA**